



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 77**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 10/DDL del 13 maggio 2026)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39  
“NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 maggio 2026.

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39 “NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

*Relazione:*

*Con il presente provvedimento, in attesa di una rivisitazione organica esaustiva della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ad oggetto “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, si vogliono apportare alcune modifiche procedurali e amministrative di dettaglio, relative alla nomina dei direttori delle ATER, all’accesso all’edilizia residenziale pubblica e alla decadenza dall’assegnazione di alloggio pubblico.*

*In particolare, l’articolo 1 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, mira a introdurre una migliore qualificazione dei direttori delle Ater, al fine di adeguare tale figura professionale alla fattispecie delle figure dirigenziali già previste per gli enti pubblici, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*Con il successivo articolo 2 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, si cerca di impedire che gli inquilini dichiarati decaduti da un alloggio Erp per violazione delle norme contrattuali o per morosità, dopo un lungo procedimento di sfratto, possano rientrare immediatamente in un alloggio pubblico presentando una nuova domanda di partecipazione a bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

*Per quanto attiene l’articolo 3 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, tende a snellire i tempi per la dichiarazione di decadenza per mancata occupazione dell’alloggio, riducendo anche i numerosi sopralluoghi da parte della polizia locale: il riferimento alla residenzialità rende più semplice la verifica e la dimostrazione dell’occupazione effettiva dell’alloggio, e la diminuzione da sei a tre mesi della stabilità dell’abitazione, permetterebbe di recuperare gli alloggi sottoutilizzati o abbandonati dagli assegnatari e di riassegnarli nuovamente.*

*L’articolo 4 dispone la - Clausola di neutralità finanziaria in quanto, all’attuazione della presente legge, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ed a legislazione vigente e, in ogni caso, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

*Infine, l’articolo 5 disciplina - Entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39  
“NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39  
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunta la seguente:

*“b bis) possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento o magistrale del nuovo ordinamento.”.*

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39  
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.**

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, sono aggiunte le seguenti:

*“f bis) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica o non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;*

*f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento, decadenza o mancato rinnovo del contratto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.”.*

**Art. 3 Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39  
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole: *“dell'alloggio”* sono inserite le seguenti: *“e/o mancato trasferimento della residenza di tutti i componenti del nucleo familiare”;*

b) alla lettera c) le parole: *“sei mesi”* sono sostituite dalle seguenti: *“tre mesi”*.

**Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 5 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	2
Art. 2 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	2
Art. 3 Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	2
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	2
Art. 5 - Entrata in vigore.....	2